

77. TRIBUNALE DI ROMA – 30 gennaio 2001– G.D.A. *SANNA*– IAP - Istituto per l'Autodisciplina pubblicitaria (avv.ti prof. Gambino, Ranieri) c. Rosanna Lambertucci (avv.ti Assumma, prof. Arieta), Rocchetta s.p.a., CO.GE.DI s.p.a (avv.ti G. de Michele, R. de Michele, Lezzerini), Gruppo Italfin 80 s.p.a. (avv.ti Montone, Laghi), SIPRA s.p.a. (avv. Crimi), Publitalia 80 s.p.a. (avv.ti Bonomo, Pacifico), RAI – Radiotelevisione italiana.

*Le decisioni del Giurì sono vincolanti per tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento autodisciplinare e non sono sindacabili dall'autorità giudiziaria né dai soggetti che hanno elaborato il codice di autodisciplina e che hanno conferito al Giurì il potere di interpretarlo con decisione definitiva: con la conseguenza che delle pronunce rese tra le parti non può essere ritenuto responsabile l'Istituto per l'autodisciplina pubblicitaria. (1)*

(Omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO- Il Giurì per l'autodisciplina pubblicitaria ha pronunciato in data 30 ottobre 1992 una decisione nella vertom promessa dal gruppo Italfin 90 s.p.a. contro la Co.Ge.Di s.p.a., l'Acqua Minerale Rocchetta s.p.a., la Sipra, la Publitalia 80 e la RAI, con la quale “esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità denunciata è in contrasto con l'art. 2 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria”. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato al Pretore di Roma in data 24 novembre 1992 la signora Rosanna Lambertucci chiedeva che venissero adottati i provvedimenti d'urgenza più idonei per neutralizzare il pregiudizio imminente ed irreparabile rappresentato dalla suddetta decisione del Giurì, nei confronti della ricorrente, che della campagna pubblicitaria dell'Acqua Rocchetta era protagonista.

Si costituivano nel giudizio cautelare la Rocchetta s.p.a. e la Co.Ge.Di titolari del marchio e dei rapporti concernenti le prestazioni lavorative della Lambertucci aderendo alle tesi sostenute nel ricorso; la Sipra, rimettendosi alle decisioni del Pretore; Il Gruppo Italfin 80 s.p.a., che aveva promosso la vertenza dinanzi al Giurì, resistendo al ricorso; l'Istituto per l'Autodisciplina Pubblicitaria, resistendo al ricorso mentre la Publitalia restava contumace.

Il Pretore, con provvedimento in via provvisoria e cautelare depositato in data 4 febbraio 1993 così disponeva: “ a) dichiara l'illegittimità della decisione del Giurì dell'Istituto dell'Autodisciplina pubblicitaria relativa alla pubblicità dell'Acqua minerale Rocchetta effettuata dalla signora Rosanna Lambertucci; b) dichiara che la signora Lambertucci ha diritto di svolgere attività pubblicitaria nei limiti di cui in motivazione; c) ordina all'Istituto di Autodisciplina pubblicitaria di fare pubblicare il presente dispositivo con le modalità previste nella motivazione; d) fissa per instaurazione del giudizio di merito davanti al tribunale, competente per valore, il termine di giorni novanta.”

Con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 1993 l'Istituto per l'Autodisciplina Pubblicitaria riassumeva il giudizio per chiedere la revoca e comunque l'annullamento del provvedimento pretorile e dichiararsi la piena legittimità della decisione resa dal Giurì in data 30 ottobre 1992. (causa R.G. n. 14266193).

Con atto di citazione notificato in data 21 aprile 1993 la signora Lambertucci proponeva autonomo giudizio chiedendo che, in integrale conferma del provvedimento pretorile, il Tribunale accertasse il suo pieno diritto a svolgere attività pubblicitaria nonché la condanna dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria al risarcimento dei danni, quantificati in sede di precisazione delle conclusioni in L. 300.000.000 (causa R.G. 32950/93).

Autonomo giudizio veniva promosso dalle società Rocchetta e co.Ge.Di. per ottenere pronuncia di condanna in solido della Gruppo Italfin 80 s.p.a., della Publitalia 80 s.p.a., della Sipra s.p.a., dell'Istituto dell'Autodisciplina pubblicitaria, al risarcimento dei danni subiti ( causa R.G. 37795/93).

Le tre cause venivano riunite. (Omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE- Occorre innanzitutto, esaminare la richiesta di revoca e/o annullamento del provvedimento pretorile ex art. 700 c.p.c. avanzata dalla difesa dell'Istituto per l'Autodisciplina Pubblicitaria in relazione al difetto di legittimazione attiva della signora Lambertucci ed al difetto del presupposto dell'irreparabilità del pregiudizio dalla stessa subito, per rilevare come la Lambertucci abbia posta a base del suo ricorso la violazione, da parte del Giurì, dell'art. 2043 c.c. e, cioè, del *neminem ledere*, e come il Pretore, con esaurienti ed approfondite argomentazioni abbia accertato che il verdetto del Giurì pur non rivolto normalmente alla signora Lambertucci, abbia pregiudicato la stessa, inibendole qualsiasi attività pubblicitaria.

Non possiamo che aderire e fare proprie le argomentazioni che hanno portato il

Pretore Bajardi ad emettere in data 4 febbraio 1993. il provvedimento che ha dichiarato l'illegittimità della decisione del Giurì dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria relativa alla pubblicità dell'Acqua minerale Rocchetta effettuata dalla signora Lambertucci e che ha affermato il diritto della stessa a svolgere attività pubblicitaria non senza limiti ma nei limiti di cui in motivazione.

Tuttavia, per quanto concerne la richiesta risarcimento dei danni avanzata dalla signora Lambertucci dove rilevarsi come le conseguenze pregiudizievoli che potevano derivare alla stessa dal provvedimento del Giurì riferibile all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, in violazione del principio dei *neminem ledere*, sono state eliminate con la decisione del Pretore.

In particolare, la specifica dichiarazione contenuta nella parte dispositiva che "la signora Lambertucci ha diritto di svolgere attività pubblicitaria nei limiti di cui in motivazione e l'ordine all'Istituto dell'Autodisciplina pubblicitaria di far pubblicare il dispositivo su quotidiani di vasta diffusione quali: Repubblica, Corriere della Sera e Tempo, hanno, di fatto, eliminato il pregiudizio all'attrice dalla decisione del Giurì.

Pertanto, la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla signora Lambertucci non merita accoglimento.

Parimenti, non possono essere accolte le richieste risarcitorie avanzate dalle società Rocchetta s.p.a., produttrice e titolare del marchio dell'acqua minerale omonima e la Co.Ge.Di, distributrice dell'acqua stessa, nei confronti del Gruppo Italfin80, della Publitalia 80, della Sipra e dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria.

La richiesta risarcitoria, avanzata con atto di citazione nel giudizio autonomo portante il n.di R.G 37795/93, riunito alle altre due cause, trova il suo fondamento sui danni ingenti che sarebbero stati sopportati da esse imprese a seguito della decisione del 30.10.92 del Giurì, che, su istanza del gruppo Italfin 80 s. p.a., ordinava la cessazione dell'effettuazione della pubblicità de quo.

La società Gruppo Italfin 80 per l'infondatezza. l'illiceità e temerarietà dell'iniziativa di promuovere la decisione dei Giurì, l'Istituto per l'erroneità, illegittimità ed illiceità della pronuncia del Giurì, sua emanazione e la Sipra e la Publitalia 80 per essersi conformate alla decisione dello stesso.

Deve rilevarsi, in proposito, che sia le società Rocchetta e Co.ge.Di sia le altre società hanno accettato il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e, ciò facendo, hanno conferito un mandato all'Istituto per l'Autodisciplina Pubblicitaria, che, in forza di tale incarico negoziale, attraverso il Giurì, ha emesso una decisione vincolante per dette parti, le quali non potevano, quindi, dolersi delle statuizioni adottate alle quali. in forza di tale incarico negoziale, dovevano adeguarsi.

Le decisioni del Giurì sono, infatti, vincolanti per tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento autodisciplinare e non sono sindacabili dall'autorità giudiziaria né dai soggetti che hanno elaborato il codice di autodisciplina e che hanno conferito al Giurì il potere di interpretarlo con decisione definitiva, i cui effetti sono vincolanti per tutti i mezzi pubblicitari, con la conseguenza che delle pronunce rese tra le parti interessate non può essere ritenuto responsabile l'Istituto.

Il merito della decisione per cui è causa riguardava, inoltre, soltanto i quattro messaggi pubblicitari di cui la signora Lambertucci era testimonial, per le caratteristiche obiettive dei messaggi stessi e alla pronuncia dei Giurì sia la Rocchetta s.p.a. che la Co.Ge.Di. s.p.a. hanno fatto piena ed incondizionata acquiescenza senza lamentare alcuno dei protesi danni oggi lamentati.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene di confermare il provvedimento pretorile emesso in data 4 febbraio 1993 per quanto concerne l'illegittimità della decisione del Giurì in ordine alle statuizioni riguardanti la signora Rosanna Lambertucci ed il conseguente diritto della stessa a svolgere attività pubblicitaria; non si ritiene, invece, di accogliere la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla signora Lambertucci, dalla Co.Ge.Di e dalla Rocchetta s.p.a.

La conferma del provvedimento cautelare comporta la parziale soccombenza dell'Istituto per l'Autodisciplina Pubblicitaria che, pertanto, deve essere condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla Lambertucci, liquidate come in dispositivo.

Si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare tra le altre parti le spese di lite. (Omissis)